

REGOLAMENTO

degli studi dei centri professionali commerciali del 15 febbraio 2016

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visti:

- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, in particolare gli artt. 5 cpv. 2 e 34;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015;
- la convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e la Federazione ticinese della Società degli impiegati del commercio (di seguito SIC Ticino) in vigore;
- il piano di formazione impiegata/o di commercio AFC del 21 novembre 2014 per la formazione di base organizzata dalla scuola;

decreta:

Capitolo Primo

Generalità

Descrizione e titoli

Art. 1

¹I Centri professionali commerciali (CPC) offrono percorsi di formazione nelle professioni dell'ambito del commercio e dei servizi volti all'ottenimento dell'attestato federale di capacità (AFC), del certificato di formazione pratica (CFP) e della maturità professionale (MP1 e MP2).

²Le Scuole professionali commerciali (SPC) prevedono la frequenza del percorso triennale per l'ottenimento dell'AFC con formazione pratica professionale in azienda e del percorso di maturità professionale (MP1) "Economia e Servizi", tipo "Economia" e tipo "Servizi", nonché del percorso biennale per l'ottenimento del CFP.

³Le Scuole medie di commercio (SMC) prevedono un percorso per l'ottenimento dell'AFC quale impiegato di commercio, profilo E, con formazione professionale pratica integrata, e uno per l'ottenimento dell'AFC di impiegato di commercio con la maturità professionale (MP1) "Economia e Servizi", tipo "Economia" (tre anni di scuola a tempo pieno e un anno di stage in azienda).

⁴Nei CPC vengono offerti corsi per l'ottenimento di una maturità professionale "Economia e Servizi" MP2, di regola nella modalità di un corso di un anno a tempo pieno o suddiviso su due anni. Al percorso tipo "Economia" accedono i titolari di un AFC quale impiegato di commercio, profili E e B, e su dossier anche gli impiegati del commercio al dettaglio. Il percorso tipo Servizi è aperto a tutti i titolari di un AFC, esclusi gli impiegati di commercio, profilo E.

Sede di riferimento

Art. 2

¹Di regola le persone in formazione quali impiegati di commercio domiciliate nei Distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera fanno capo alle sedi di Locarno (SMC) e Bellinzona (SPC), quelle domiciliate nei Distretti di Locarno e Vallemaggia alla sede di Locarno (SMC e SPC), quelle domiciliate nel Distretto di Lugano, ad eccezione del Circolo del Ceresio, alla sede di Lugano (SMC e SPC) e quelle domiciliate nel Distretto di Mendrisio e nel Circolo del Ceresio alla sede di Chiasso (SMC e SPC).

²Il cpv. 1 si applica anche alle persone in formazione nelle professioni del commercio al dettaglio, con l'eccezione dei domiciliati nei Distretti di Lugano e Mendrisio che fanno capo alla sola sede di Chiasso (SPC).

³Deroghe alle disposizioni precedenti possono essere adottate da parte della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione) per motivi organizzativi o su richiesta della persona in formazione, purché esistano valide motivazioni.

Capitolo secondo

Ammissione e cambiamenti di percorso

Ammissione al I anno

Art. 3

¹L'ammissione ai corsi del I anno delle SPC e delle SMC percorso di MP1 avviene in base all'art. 4 del regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015.

²Sono ammessi ai corsi del I anno delle SMC, percorso AFC, profilo E, senza esame di ammissione:

- a) le persone in formazione che dispongono della licenza di scuola media con diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori;
- b) le persone in formazione che dispongono della licenza di scuola media con almeno una media di 4.5 nelle discipline obbligatorie ridotta di due decimi di punto per ogni corso attitudinale frequentato.

³Previo esame scritto d'ammissione in italiano, tedesco, inglese e matematica, possono accedere al I anno della SMC, percorso AFC, profilo E, le persone in formazione in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti al cpv. 2; l'esame è superato se il candidato ottiene almeno la media del 4 con al massimo un punto di scarto negativo.

⁴Le ammissioni alla MP1 e alla MP2 sono organizzate dal collegio dei direttori, di regola entro la fine del mese di agosto.

⁵Di regola può iscriversi al corso opzionale di francese della SMC solo chi ha frequentato l'opzione corrispondente alla scuola media e ha ottenuto la nota sulla licenza.

⁶Per l'ammissione alla Scuola professionale per sportivi di élite (SPSE):

- a) devono essere soddisfatti anche i requisiti sportivi o artistici previsti dal regolamento interno della scuola;
- b) è previsto il pagamento di una tassa annuale decisa dal Dipartimento.

**Cambiamenti di
curricolo al termine
del secondo o del terzo
semestre della SMC**

Art. 4

¹Le persone in formazione che al termine del I anno del percorso di AFC, profilo E, ottengono la promozione con una media complessiva minima di 4.8 senza insufficienze nelle note finali possono essere ammesse dalla direzione di istituto al terzo semestre del percorso di MP1 previa richiesta scritta.

²Le persone in formazione che al termine del secondo semestre del percorso di MP1 ottengono la promozione possono essere ammesse dalla direzione di istituto al terzo semestre del percorso di AFC, profilo E, previa richiesta scritta.

³Le persone in formazione che sono escluse dal percorso MP1 al termine del secondo o del terzo semestre possono essere ammesse al semestre successivo del percorso di AFC, profilo E, su decisione del consiglio di classe, qualora sulla base della pagella di MP1:

- a) la media complessiva di tutte le materie frequentate sia almeno sufficiente;
- b) le singole note delle discipline dell'area ICA (informatica e trattamento testi) siano almeno sufficienti;
- c) la somma dei punti mancanti alla sufficienza nelle discipline insufficienti, al massimo tre, non ecceda i 3 punti;
- d) la persona in formazione sia meritevole.

**Perdita della qualifica
di sportivo o artista
alla SPSE**

Art. 5

Qualora la persona in formazione alla SPSE perdesse la qualifica di sportivo o artista d'élite, la direzione di istituto decide, sulla base del regolamento interno, della continuazione del percorso alla SPSE, rispettivamente orienta la persona in formazione verso un altro istituto d'indirizzo commerciale, sentito il direttore della sede di destinazione.

Capitolo terzo

Piano di studi

**Definizione dei piani
di studi**

Art. 6

¹I piani di studio dei vari percorsi formativi offerti dai CPC sono definiti negli allegati unitamente ai titoli erogati e alla classificazione delle discipline.

²Presso la SPSE:

- a) la pianificazione delle lezioni settimanali può essere adattata dalla direzione di istituto alle necessità della pratica sportiva, sempre che il raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle disposizioni federali e dal piano di studio sia garantito;
- b) le persone in formazione sono dispensate dalle lezioni di educazione fisica e la nota di questa disciplina non viene assegnata;
- c) le modalità di insegnamento sono adattate alla specificità delle persone in formazione e possono essere tradizionali (unità didattiche settimanali), modulari (insegnamento per blocchi) o a distanza (nei momenti di assenza dalla scuola).

**Corsi facoltativi,
opzionali o di recupero**

Art. 7

¹La direzione d'istituto, con l'autorizzazione della Sezione della formazione commerciale e dei servizi (di seguito Sezione), può organizzare corsi facoltativi, di recupero o particolari, di regola per gruppi di almeno 10 iscritti.

²Corsi opzionali e facoltativi sono organizzati per quanto possibile in comune tra la SPC e la SMC.

Attività pratiche

Art. 8

Le attività svolte nelle aziende di pratica commerciale o nei laboratori di pratica degli istituti scolastici sono valutate mediante le note assegnate alle situazioni di apprendimento e di lavoro (SAL), alle unità procedurali (UP) e al controllo delle competenze (CC).

**Formazione
professionale pratica
alla SMC**

Art. 9

¹I periodi di formazione professionale pratica nel triennio per l'ottenimento dell'AFC sono organizzati internamente o esternamente alla scuola.

²Il IV anno di formazione nel percorso di MP1 tipo "Economia" prevede uno stage aziendale di lunga durata (al minimo 52 settimane a tempo pieno), che può essere svolto sia in Ticino sia in altre parti della Svizzera. La Divisione può autorizzare stage di lunga durata svolti all'estero, sentito il rappresentante dell'organizzazione del mondo del lavoro di riferimento, se le condizioni quadro definite dal Cantone sono garantite.

³Le persone in formazione presso la SMC per il conseguimento dell'AFC, profilo E, devono svolgere uno stage aziendale pratico di due settimane al minimo (stage breve) entro l'inizio del III anno di formazione.

⁴La Sezione stabilisce gli obiettivi da raggiungere nel corso dello stage aziendale pratico breve, che l'azienda dovrà certificare; il documento viene conservato dalla persona in formazione nella Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni.

⁵Le persone in formazione presso la SMC che abbandonano il profilo MP1 e che dal quarto semestre proseguono con il percorso di AFC devono svolgere uno stage aziendale pratico nel settore del commercio di quattro settimane al minimo entro l'inizio del quinto semestre di formazione.

Capitolo quarto

Note e promozione

Note

Art. 10

¹Le note semestrali e finali per l'AFC, rispettivamente le note semestrali per la MP1, vengono assegnate dai docenti alla fine di ogni periodo. Le valutazioni finali alla SMC del percorso AFC, profilo E, tengono equamente conto delle note semestrali. Le note sono concordate quando l'insegnamento è impartito da

più docenti o formatori in un contesto interdisciplinare o di formazione pratica integrata.

²Le note di condotta e di applicazione sono assegnate dal consiglio di classe.

³Se un docente non assegna una nota semestrale o finale in una disciplina obbligatoria deve motivarlo per iscritto.

⁴Alla SMC percorso AFC, profilo E, in caso di mancata assegnazione della nota dei semestri dispari il docente deve accertare che la persona in formazione abbia recuperato la disciplina di quel semestre per potere assegnare la nota di fine anno. Nelle discipline obbligatorie trattate solo durante un semestre, la nota semestrale viene considerata quale nota finale.

⁵Nei percorsi con promozione semestrale (impiegati di commercio, percorso duale con profilo E, fino al terzo semestre, rispettivamente percorsi di MP1 e MP2), la mancata assegnazione di una nota comporta, a dipendenza della situazione della persona in formazione, la promozione provvisoria al semestre successivo oppure l'esclusione dal percorso di MP; fa eccezione il caso in cui sia stato concesso l'esonero.

⁶Valutazioni nell'ambito della pratica integrata alla SMC, inerenti a SAL, UP e CC figurano nella pagella rilasciata al termine dell'anno scolastico, ma non entrano nella media generale e non contano per la promozione.

Promozione alla SMC

Art. 11

¹La promozione all'anno successivo alla SMC, percorso AFC, profilo E, avviene quando:

- a) è data la sufficienza in tutte le discipline del gruppo A, compresa la nota media finale di "Approfondire e collegare" (A&C), eccezion fatta, nell'ambito della pratica integrata, delle attività dell'area IV; oppure
- b) sono date al massimo due insufficienze non inferiori al 3, compresa la nota media finale di A&C, a condizione che la media delle note finali delle aree disciplinari sia almeno sufficiente; nel calcolo della media al termine del I anno la nota dell'area disciplinare "Economia e Società" conta doppio.

²Nel percorso AFC, profilo E, il consiglio di classe che giudica una persona in formazione idonea a frequentare l'anno successivo, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti, la può promuovere qualora:

- a) la somma dei punti mancanti nelle discipline insufficienti, al massimo tre di cui una sola con nota inferiore al 3, non superi 3 unità; e
- b) la media complessiva sia almeno pari alla sufficienza.

³La discussione sul provvedimento eccezionale di cui al cpv. 2 ha luogo nel caso in cui, considerate le eventuali assenze, a giudizio della direzione di istituto sussistano le condizioni per una decisione; ogni docente delle discipline obbligatorie esprime in forma aperta un solo voto, non è ammessa l'astensione; in caso di parità il provvedimento è concesso.

L'applicazione del provvedimento non modifica le singole note e viene menzionato nei documenti dell'istituto e nella pagella scolastica della persona in formazione.

⁴La promozione alla SMC, percorso di MP1, è semestrale. Sono determinanti le note delle discipline d'insegnamento, non quella dell'approccio interdisciplinare. La promozione avviene quando la media complessiva raggiunge almeno il 4, lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti e non sono state attribuite più di due note insufficienti.

⁵La persona in formazione nel percorso di MP1 che non soddisfa i requisiti di promozione semestrale è promossa una prima volta in via provvisoria. La seconda volta è esclusa dal percorso di MP1. In caso di esclusione, la direzione di istituto, dopo avere valutato la situazione scolastica della persona in formazione, propone segnatamente le seguenti opzioni di modifica del curriculum:

- a) al termine del secondo semestre, passaggio al terzo semestre del percorso AFC, profilo E, oppure ripetizione del I anno del percorso di MP1, oppure ancora ripetizione del I anno del percorso AFC, profilo E;
- b) al termine del terzo semestre, passaggio al quarto semestre del percorso AFC, profilo E, oppure passaggio al secondo semestre del percorso AFC, profilo E, oppure ancora passaggio al secondo semestre del percorso di MP1;
- c) al termine del quarto semestre, passaggio al terzo semestre del percorso di MP1, oppure passaggio al terzo semestre del percorso AFC, profilo E;
- d) al termine del quinto semestre, passaggio al quarto semestre del percorso di MP1, oppure passaggio al sesto semestre del percorso AFC, profilo E; in quest'ultimo caso la pratica aziendale dovrà essere svolta nell'ambito di uno stage di lunga durata (52 settimane).

⁶L'opzione di modifica del curriculum di cui al cpv. 5 è concordata tra la direzione di istituto e la persona in formazione e viene iscritta sulla pagella scolastica del semestre. In caso di modifica del curriculum fanno stato unicamente le nuove note scolastiche ottenute dopo la modifica.

⁷La Sezione, sentito il collegio dei direttori, predispone i dettagli inerenti ai bilanci finali, alle modifiche di curriculum, alle promozioni semestrali e alle modalità di promozione per i curriculum della SMC.

**Criterio minimo
per la ripetizione
dell'anno scolastico**

Art. 12

¹La ripetizione del I anno scolastico alla SMC, percorso di AFC, profilo E, è esclusa per le persone in formazione che, a fine anno scolastico, non hanno ottenuto la promozione con 5 o più insufficienze nelle discipline obbligatorie.

²La ripetizione del I anno scolastico alla SMC, percorso di MP1, non è consentita alle persone in formazione che, alla fine del secondo semestre, sono escluse dal percorso di MP1 con 5 o più insufficienze nelle discipline obbligatorie. La persona in

formazione esclusa può tuttavia ripetere il I anno del percorso AFC, profilo E, purché si tratti della prima ripetizione alla SMC.

³La direzione d'istituto può impedire la ripetizione del I corso della SMC a una persona in formazione che lascia volontariamente la scuola durante il secondo semestre e che, al momento dell'abbandono, presenta un profitto nettamente insufficiente, indicativamente 5 o più insufficienze nelle singole discipline.

⁴La ripetizione del II anno scolastico alla SMC, percorso di AFC, profilo E, per le persone in formazione non promosse con 5 o più insufficienze nelle discipline obbligatorie, compresa la nota media finale di A&C per il percorso AFC, profilo E, è possibile solo con il consenso del consiglio di classe, purché si tratti della prima ripetizione alla SMC.

**Ripresa di note
da attestati
internazionali di lingue**

Art. 13

¹La Divisione può autorizzare la ripresa di note acquisite prima dell'inizio degli esami scolastici nell'ambito di certificati di lingue riconosciuti dalla SEFRI; a esami avvenuti la ripresa è esclusa.

²Il candidato che intende beneficiare della ripresa lo richiede in forma scritta alla Sezione per il tramite della direzione di istituto, allegando la documentazione originale.

³Gli istituti possono organizzare in ogni tempo esami internazionali di lingue per le persone in formazione alla SPC e alla SMC; esse, se intendono beneficiare della ripresa, lo richiedono in forma scritta alla Sezione per il tramite della direzione di istituto, allegando la documentazione originale.

⁴Le note acquisite esternamente alla scuola sono convertite in base a tabelle ad hoc adottate dalla Divisione e sostituiscono quelle degli esami scolastici.

**Ripresa note e
ripetizione esami**

Art. 14

¹Il candidato che non ha superato gli esami scolastici al termine del IV anno di formazione del ciclo di MP1 secondo il modello "concentrato", può chiedere di ripetere il quinto e il sesto semestre. Nelle lezioni che vengono frequentate per almeno due semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della disciplina.

²Nelle discipline per le quali non è previsto un esame, la nota di disciplina insufficiente può essere sostituita:

- a) dalla nota conseguita frequentando regolarmente le lezioni nel corso dell'intero anno scolastico ripetuto;
- b) dalla nota conseguita ad un esame ad hoc se nel corso dell'anno scolastico ripetuto non vi è frequenza regolare.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Norma transitoria

Art. 15

¹Per le persone in formazione al 1. gennaio 2015 si applicano le disposizioni previgenti.

²Le procedure di qualificazione previste per le persone in formazione al 1° gennaio 2015 sono organizzate in base al diritto previgente almeno fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019.

Entrata in vigore e pubblicazione

Art. 16

¹Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente con l'anno scolastico 2015/2016 e abroga tutte le disposizioni anteriori.

²Esso è pubblicato sul Foglio Ufficiale.

Bellinzona, 15 febbraio 2016

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato, Direttore: M. Bertoli

Il Direttore della Divisione della formazione professionale: P. Colombo

Modificato il 17 aprile 2020 (RD n. 67), modifica degli art. 1,3 cpv. 2, 3 e 6, 4, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2, 3, 4 e 5, 10 cpv. 1, 4, 5 e 6, 11, 12, 13 cpv. 1, 2 e 3, 14; entrata in vigore con l'anno scolastico 2020/2021.